(N. 242)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1953

Ripartizione dei ruoli dell'ex Commissariato generale della pesca.

ONOREVOLI SENATORI. — Le attribuzioni in materia di pesca, in forza dell'articolo 1, n. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 marzo 1947, n. 396, sono state ripartite fra l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste e quella della Marina mercantile. Per il disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, anche i ruoli organici del personale dell'ex Commissariato per la pesca debbono subire la stessa sorte.

Al fine quindi di dare attuazione a questo precetto legislativo le due Amministrazioni interessate hanno concordato il progetto relativo alla ripartizione dei ruoli organici del personale, contemperando le esigenze delle Amministrazioni stesse, non senza tenere conto dei riflessi di carattere finanziario.

La ripartizione dei ruoli non ha comportato aumento di personale, che risulta invece sensibilmente ridotto, in quanto non si è proceduto alla riassunzione del personale avventizio che era costituito da circa 70 unità.

Il Ministero dell'agricoltura ha conservato anche nel nuovo assetto, i servizi tecnico-scientifici e pertanto il ruolo tecnico-scientifico, quello dei servizi speciali, quello dei servizi sussidiari, nonchè quello dei preparatori, capipiscicultori e piscicultori, che comprendono il personale addetto ai laboratori di idrobiologia, agli stabilimenti ittiogenici, gli restano integralmente assegnati.

La ripartizione del ruolo direttivo-amministrativo, del ruolo ispettivo e del ruolo del personale d'ordine e subalterno è stata operata in modo che in totale le unità non risultassero

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

maggiorate. A ciò si è giunti avuto riguardo alle esigenze dei servizi ripartiti nei modi di cui al provvedimento legislativo già citato n. 396 del 21 marzo 1947, nonchè alle aspettative relative agli sviluppi di carriera del personale facente parte dei ruoli stessi.

A questo proposito va rilevato che la situazione dei ruoli del personale addetto ai servizi della pesca non venne mai presa in esame nel suo particolare aspetto in sede di revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste – maggio 1948 – in quanto si ritenne che le esigenze dei servizi e le aspettative del personale appartenente all'ex Commissariato della pesca potessero essere soddisfatte attraverso la ripartizione dei servizi stessi e la successiva fusione dei ruoli.

Del ruolo ispettivo di gruppo *B* viene assegnato, a ciascuna delle Amministrazioni interessate, per i gradi VII e VI un unico posto, condizionando la promozione al grado VI alla permanenza nel grado VII di almeno cinque anni. La ripartizione così operata è stata determinata dalla necessità di assicurare al personale appartenente al ruolo ispettivo di gruppo *B*, lo sviluppo di carriera e l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di provenienza.

Nella tabella allegata è riportata la suddivisione dei ruoli organici distinta per gruppi e gradi, tabella che le due Amministrazioni hanno concordato dopo ampia ed esauriente discussione.

Sono state altresì definite le modalità di fusione dei ruoli, così ripartiti, nei corrispondenti ruoli delle due Amministrazioni; quelle relative alla assegnazione del personale alle due Amministrazioni, nonchè quelle riguardanti il collocamento del personale nei ruoli risultanti dalla fusione. Le modalità stesse sono state concretate nell'unito schema di provvedimento inteso a dare, in via definitiva, assetto a tutto il complesso dei servizi della pesca.

In particolare l'articolo 1 riguarda l'assegnazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste del ruolo tecnico scientifico (gruppo *A*); del ruolo dei servizi speciali (gruppo *B*); del ruolo dei servizi sussidiari (gruppo *C*) e del ruolo subalterno (preparatori, capi piscicultori, piscicultori, operai).

Con l'articolo 2 si provvede alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del ruolo direttivo-amministrativo (gruppo *A*); del ruolo ispettivo (gruppo *B*); del ruolo d'ordine (gruppo *C*) e del ruolo del personale subalterno, secondo la tabella allegata.

I ruoli stessi, per la parte attribuita al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono assorbiti dai corrispondenti ruoli di cui alle tabelle I, IV, V e VI, annesse al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502. A ciò provvederà, per la parte di competenza, anche il Ministero della marina.

Con il successivo articolo 3 viene fissata la procedura relativa all'assegnazione del personale, facente parte dei ruoli soggetti a ripartizione, all'una ed all'altra Amministrazione.

È stata inoltre considerata l'eventualità di assegnare a ciascuna delle due Amministrazioni personale eccedente il numero dei posti attribuiti, la cui misura peraltro non potrà essere superiore al terzo dei posti per ciascun ruolo. A ciò le Amministrazioni interessate sono state indotte al fine di tenere conto, entro limiti ben definiti, nell'interesse del servizio, delle attuali posizioni del personale.

Una speciale Commissione, nominata da Ministri interessati e composta nei modi di cui all'articolo 5 dello schema dovrà esprimere il proprio parere in merito all'assegnazione del personale all'una ed all'altra Amministrazione.

Le modalità del collocamento vengono determinate con l'articolo 4, tenuto conto delle disposizioni che in materia di anzianità regolano lo stato giuridico degli impiegati civili.

Il secondo comma dello stesso articolo 4 fissa la norma da seguire nel caso che all'una o all'altra Amministrazione sia attribuito per ciascun ruolo ripartito, personale eccedente il numero dei posti assegnati.

Per detto personale – non superiore al terzo dei posti – è prevista la posizione soprannumeraria ed in corrispondenza saranno tenuti vacanti altrettanti posti nei gradi iniziali. I posti in soprannumero saranno assorbiti in seguito alla promozione al grado superiore o a cessazione dal servizio del personale stesso.

L'articolo 6 riguarda la parte finanziaria per l'attuazione del provvedimento ed autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

In applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1947, n. 396, i seguenti ruoli organici dell'ex Commissariato generale per la pesca, istituiti con regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, sono assegnati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

1° ruolo tecnico scientifico (gruppo *A*);
2° ruolo dei servizi speciali (gruppo *B*);
3° ruolo dei servizi sussidiari (gruppo *C*);
4° ruolo subalterni (preparatori – capi piscicultori – piscicultori – operai).

Art. 2.

I seguenti ruoli organici dell'ex Commissariato generale per la pesca, di cui al regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, sono ripartiti, in attuazione dell'articolo 7, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello della Marina mercantile, secondo la tabella annessa al presente decreto:

1° ruolo direttivo-amministrativo (gruppo *A*);
2° ruolo ispettivo (gruppo *B*);
3° ruolo d'ordine (gruppo *C*);
4° ruolo del personale subalterno.

A decorrere dalla data della presente legge, i ruoli direttivo-amministrativo, ispettivo, d'ordine e del personale subalterno, per la parte attribuita al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono assorbiti, rispettivamente, nei ruoli di cui alle tabelle I, IV, V e VI, annesse al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502.

Con la stessa decorrenza, i ruoli direttivo-amministrativo, d'ordine e del personale subalterno, sono assorbiti, per la parte attribuita al Ministero della marina mercantile, rispettivamente nei ruoli di cui alla tabella annessa alla legge 17 febbraio 1951, n. 83 e di cui alla tabella *A* (gruppo *C*: ruolo d'ordine e personale subalterno) annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615.

Art. 3.

Con decreti dei Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per la marina mercantile, si provvederà, previo parere di apposita Commissione, ad assegnare all'una e all'altra delle due Amministrazioni il personale appartenente ai ruoli soggetti a ripartizione.

L'assegnazione a ciascuna delle due Amministrazioni può essere effettuata anche in eccedenza al numero dei posti a ciascuna di esse attribuiti nella annessa tabella, in misura, peraltro, non superiore al terzo dei posti stessi, calcolato distintamente per ogni ruolo.

Art. 4.

L'ordine di collocamento del personale nei ruoli nei quali, a norma del precedente articolo 2, vengono assorbiti i ruoli dell'ex Commissariato generale per la pesca, è determinato dall'anzianità di grado e, a parità di anzianità di grado, da quella del grado o dei gradi precedenti, salva la conservazione dell'ordine di collocamento nel ruolo di provenienza.

Il personale eventualmente assegnato alle due Amministrazioni in applicazione del secondo comma del precedente articolo 3 verrà collocato in ruolo nella posizione di soprannumero. I posti così risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto in seguito a promozioni al grado superiore o a cessazione dal servizio del personale stesso.

In corrispondenza dei predetti posti in soprannumero, saranno tenuti vacanti altrettanti posti nei gradi iniziali.

Art. 5.

La Commissione di cui al precedente articolo 3, da nominarsi con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la marina mercantile entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà composta:

da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato, *presidente;*

da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designati dal Ministro, *membri;*

da due funzionari del Ministero della marina mercantile, designati dal Ministro, *membri;*

da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al nono, *segretario* senza voto.

Art. 6.

Alla maggiore spesa di lire 500.000 per l'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione per somma di uguale importo del capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio nonchè al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a quello del Ministero della marina mercantile in relazione alla ripartizione dei ruoli ed alla conseguente ripartizione del personale previste dalla presente legge.

TABELLA.

ORGANICO ATTUALE

GRUPPO E GRADO	Posti da ripartire	Posti assegnati al Ministero della marina mercantile	Posti assegnati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
	RUOLO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO.		
Gruppo A.			
Grado V	1	—	1
» VI	4	2	2
» VII	5	3	2
» VIII	7	4	3
» IX	7	3	4
» X e XI	8	4	4
	32	16	16
	RUOLO ISPETTIVO.		
Gruppo B.			
Grado VI (*)	1	1	1
Grado VII	1	—	—
» VIII	2	1	1
» IX	3	2	1
» X e XI	4	3	1
	11	7	4
	RUOLO DEL PERSONALE D'ORDINE.		
Gruppo C.			
Grado IX	1	1	—
» X	3	1	2
» XI	5	3	2
» XII	9	4	5
» XIII	2	1	1
	20	10	10
	RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.		
Primo commesso	1	—	1
Commessi e uscieri capo	3	2	1
Uscieri	4	2	2
Inservienti	3	2	1
Agente tecnico	1	1	—
	12	7	5

(*) La promozione dal grado di Ispettore capo a quello di Ispettore superiore potrà essere conferita dopo almeno 5 anni di permanenza nel grado di Ispettore capo.